



Procedimento disciplinare: l'asserito malfunzionamento della piattaforma di videoconferenza utilizzata per l'udienza "da remoto"

Deve respingersi in quanto infondata l'eccezione dell'incolpato per asserita violazione del proprio diritto di difesa dovuta ad un presunto malfunzionamento della piattaforma utilizzata, ove questa sia dichiarata "idonea e regolarmente funzionante" nel relativo verbale, che è atto pubblico fede facente fino a querela di falso. Conseguentemente, il mancato collegamento dell'incolpato nell'orario e sulla piattaforma stessa equivale a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento *(Nel caso di specie, l'incolpato non si collegava all'udienza dibattimentale "da remoto" su piattaforma Teams, fissata per la sua audizione a richiesta. Il Consigliere istruttore ne dichiarava quindi l'assenza ingiustificata, dando previamente atto a verbale del regolare funzionamento della piattaforma stessa come verificato dal personale tecnico anche a mezzo di simulazioni registrate).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)

L'instaurazione del contraddittorio non impone l'audizione effettiva dell'incolpato

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il relativo provvedimento può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché la Legge non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l'audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell'impossibilità di presentarsi, né impone l'audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l'art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)

L'appropriazione indebita di somme spettanti al cliente

Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente *(Nel caso di specie, il professionista ometteva di consegnare al cliente la somma di circa 60mila euro, incassata per suo conto. In applicazione del principio di cui in massima, avuto riguardo all'attenuante dovuta al successivo comportamento riparatorio del danno da parte dell'incolpato, ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per anni tre).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)

La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)

Procedimento disciplinare e principio di acquisizione della prova

Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)

Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l'obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto

convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Corona\), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021](#)